



PARERE MOTIVATO
n. 207 del 9 novembre 2016

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per la variante al PRG n. 2/2015 “Varianti Verdi” per la riclassificazione di aree edificabili ai sensi dell’art. 7 della LR 4/2015. Comune di Soave.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio”, con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
- l’art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, concernente “procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all’art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l’uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all’art. 12 del medesimo D.lgs;
- l’art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l’individuazione dell’Autorità Competente a cui spetta l’adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l’elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 9 Novembre 2016 come da nota di convocazione in data 8 novembre 2016 prot. n. 432757;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Soave con nota pec prot. n. 12306 acquisita al protocollo regionale al n. 283015 del 21.07.2016, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la variante al PRG n. 2/2015 "Varianti Verdi" per la riclassificazione di aree edificabili ai sensi dell'art. 7 della LR 4/2015 nel Comune di Soave;

ESAMINATA la nota pec prot. n. 14913 del 10.10.2016 acquisita al prot. n. 387213 del 11.10.2016 con cui il Comune ha fatto pervenire la dichiarazione del responsabile di settore attestante che entro i termini sono pervenute 2 osservazioni, non pertinenti alla variante in oggetto e le relative controdeduzioni;

ESAMINATA la dichiarazione del responsabile del Procedimento datata 31.08.16, attestante che sono pervenute n. 2 osservazioni con relativo parere di coerenza del valutatore, che di seguito si riporta:

Che in riferimento alla variante parziale al Piano Regolatore Generale n. 2/2015, nei termini stabiliti dall'art.50 L.R. 61/85, sono pervenute le seguenti n. 2 osservazioni:

1. nota prot. n. 2085 del 05/02/2016 della sig.ra Marcazzan Silvana;
2. nota prot. n. 2086 del 05/02/2016 della sig.ra Marcazzan Antonia;

comproprietarie dell'area catastalmente individuata al fg. n° 36 particelle n° 24 e 589 con le quali le medesime ribadivano la loro richiesta di trasformare la loro proprietà in zona agricola, per le seguenti motivazioni: *"...il piano attuativo non è da ritenersi valido e vincolante in quanto scaduto, non completato, ne collaudato, ne tantomeno i lottizzanti hanno versato gli oneri dovuti. Si richiede pertanto che l'area, peraltro marginale, in oggetto venga stralciata e ritorni agricola, in quanto la proprietà non ritiene ne di aderire ne di vendere il terreno"*;

Il parere di coerenza del Valutatore è il seguente:

Le richieste-motivazioni delle osservazioni pervenute dalle sig.re Marcazzan Antonia e Silvana non sono accoglibili in quanto oltre a non essere in linea con l'obiettivo generale della L.R. 4/2015, non sono compatibili con gli attuali indirizzi di politiche territoriali in tema di riduzione di consumo del suolo per le seguenti motivazioni:

- a) gli immobili ricadono in zona territoriale omogenea perimetrata "D1.2/2 produttiva con Piano attuativo vigente", all'interno dell'ambito " Piano di Lottizzazione convenzionato". Le opere sono state dimensionate per l'intero ambito D1.2/2, sono state convenzionate, iniziate e parzialmente collaudate. Per la definizione dell'intero ambito è sufficiente la presentazione di un Piano di Lottizzazione di Completamento;
- b) gli immobili si trovano in una zona territoriale omogenea con rilevante vocazione produttiva, industriale, commerciale, artigianale compresa tra l'Autostrada A4 e la Ferrovia;

ESAMINATI i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale che di seguito si riportano:

- Parere del 5.10.16 assunto al prot. reg. al n.379486 del 5.10.16 dell'ARPAV che di seguito si riporta:



In relazione alla Vostra nota protocollo N.3433067 del 13 settembre 2016 sulla verifica di assoggettabilità per la variante al PRG n. 2/2015 "Varianti Verdi" per la riclassificazione di aree edificabili ai sensi dell'art.7 della L.R. 4/2015 del Comune di Soave (VR), esaminata la documentazione allegata, si ritiene che l'attuazione del piano non produrrà effetti significativi sull'ambiente.

- Parere n.2362 del 13.10.16 assunto al prot. reg. al n.393418 del 13.10.16 dell'Autorità di Bacino che di seguito si riporta:

A seguito della disamina della documentazione indicata nella nota di cui sopra si segnala, per i profili di stretta competenza, che non sono state rilevate incidenze né eventuali effetti significativi derivanti dall'attuazione della variante in oggetto.

Infatti le aree oggetto della variante non risultano rientrare tra quelle a pericolosità idraulica, secondo quanto riportato nel Piano stralcio per la tutela dal Rischio Idrogeologico (P.A.I.), (consultare la pagina http://www.bacino-adige.it/efit/files/a.4.33_3.pdf - aggiornamento con Decreto Segretariale n. 61 del 30.04.2015) né tra quelle allagabili individuate dal Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A.) (consultare la pagina http://www.alpiorientali.it/index.php?option=com_content&view=article&id=187&Itemid=247 - foglio P04.

Occorre chiarire, a proposito dei due strumenti pianificatori citati, che il P.A.I. continua a costituire il riferimento per gli strumenti urbanistici di pianificazione e gestione del territorio, nonché per la pianificazione di settore che consideri l'assetto idrogeologico del territorio, mentre per quanto attiene al P.G.R.A. si ricorda che le mappe di allagabilità e del rischio di alluvioni, pur risultando vigenti, al momento non hanno ancora valenza per i fini urbanistici.

Per quanto sopra segnalato si ritiene quindi di non doversi sottoporre la variante in esame al processo di Valutazione Ambientale Strategica.

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 179/2016 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca NUVV, in data 9 novembre 2016, che evidenzia come la Verifica di Assoggettabilità per la variante al PRG n. 2/2015 "Varianti Verdi" per la riclassificazione di aree edificabili ai sensi dell'art. 7 della LR 4/2015 nel Comune di Soave, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009



- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la variante al PRG n. 2/2015 "Varianti Verdi" per la riclassificazione di aree edificabili ai sensi dell'art. 7 della LR 4/2015 nel Comune di Soave, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati.

Considerato che la valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i., si ritiene non di pertinenza valutare le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 4 pagine